

STATUTO FONDAZIONE "COSIMO ED ENNIO DE GIORGI"

DENOMINAZIONE, SEDE, NATURA E DISCIPLINA, SCOPI, PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI, MODALITÀ OPERATIVE

Articolo 1 – Denominazione e sede

1. Per iniziativa di I.S.P.E. - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, con sede legale e amministrativa in Lecce (LE) alla Via San Lazzaro, n. 15, è costituita una fondazione, denominata FONDAZIONE **"COSIMO ED ENNIO DE GIORGI"**, (in seguito per brevità la "Fondazione"), con sede legale in Lizzanello (Le).

2. Il trasferimento della sede nell'ambito del comune non costituisce motivo di modifica statutaria, ma dovrà formare oggetto di comunicazione all'autorità di controllo.

3. Una volta effettuata l'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo" (CTS), la denominazione della Fondazione sarà **"FONDAZIONE COSIMO ED ENNIO DE GIORGI ETS"**.

Articolo 2 – Natura e disciplina

1. La Fondazione è un ente di diritto privato che opera senza fini di lucro. La Fondazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dal decreto legislativo n. 117/2017, dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge in quanto applicabili.

2. E' fatto obbligo alla Fondazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 3 – Scopi

1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, di utilità sociale e solidaristica, attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 117/2017, a sostegno del tessuto civile e sociale del territorio di riferimento dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona I.S.P.E..

2. In particolare la Fondazione mira a realizzare i propri scopi nei settori di seguito indicati:

a) Ricerca e divulgazione della cultura scientifica attraverso, a titolo esemplificativo: 1) attività a sostegno della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, anche in collaborazione con Università, Enti di ricerca ed altre istituzioni e fondazioni, pubbliche o private; 2) attività di divulgazione della cultura scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e delle tecniche derivate, da realizzarsi non solo attraverso l'organizzazione di eventi (es. convegni, conferenze, ecc.) ma anche attraverso attività editoriali consistenti nell'ideazione e nella produzione di materiale di divulgazione scientifica, promuovendo in primo luogo le personalità scientifiche degli illustri studiosi salentini Ennio e Cosimo De Giorgi.

b) Istruzione, educazione e formazione professionale attraverso, a titolo esemplificativo: 1) interventi diretti alla formazione del capitale umano, con particolare riferimento alle fasce più giovani, privilegiando i soggetti svantaggiati; 2) la realizzazione di programmi di formazione in ambiti rilevanti e strategici per l' Azienda ISPE A.S.P. Pubblica di Servizi alla Persona I.S.P.E. (es. assistenza socio sanitaria); programmi per sviluppare competenze innovative e tecnico-professionali, anche al fine di favorire l'ingresso e il ricollocamento nel mondo del lavoro; 3) l'implementazione di modelli educativi e didattici che innovino l'apprendimento mediante l'utilizzo di strumenti digitali; 4) la promozione della formazione professionale e dell'istruzione attraverso l'avvio di corsi di perfezionamento e aggiornamento, di formazione continua e permanente;

c) Inclusione personale e sociale attraverso, a titolo esemplificativo: 1) progetti di sensibilizzazione sui valori della legalità, della sostenibilità, dell'accoglienza e della cittadinanza attiva, per contrastare problemi di disadattamento scolastico e, in genere, di emarginazione; 2) interventi a sostegno dell'interculturalità, delle pari opportunità e della solidarietà sociale nei campi dell'immigrazione, della lotta al razzismo, dell'inclusione sociale e dei diritti umani in generale;

d) Cultura, arte e tutela ambientale attraverso, a titolo esemplificativo: 1) interventi per la valorizzazione e promozione del patrimonio sociale, culturale, artistico, storico, naturale e ambientale del territorio di riferimento; 2) creazione e gestione di attività museali; 3) organizzazione di mostre a carattere temporaneo o permanente e/o di concorsi per giovani artisti, anche al fine di fare confluire opere d'arte nel patrimonio della Fondazione; 4) interventi per favorire la riqualificazione funzionale di luoghi di interesse storico o artistico e la rigenerazione urbana;

3. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

4. Le attività della Fondazione saranno svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

5. La Fondazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 117/2017.

6. A tali fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, e potrà aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali la cui attività sia direttamente rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa. Essa può, inoltre, costituire delegazioni ed uffici sia in Italia che all'Estero.

Articolo 4 – Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito da: a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai contributi effettuati dai Fondatori Aderenti o da altri Partecipanti o Sostenitori;

b) dai contributi, donazioni e lasciti effettuati da persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private espressamente destinati a patrimonio;

c) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

d) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

e) dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

f) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

2. Per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art.3, la Fondazione potrà acquistare la proprietà o ricevere a qualsiasi titolo diritti reali su beni mobili ed immobili necessari.

3. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 117/2017, il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità della Fondazione di cui al precedente art. 3.

Articolo 5 - Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 4;

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

c) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;

d) dalla quota annua di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) che il Fondatore Promotore si impegna a corrispondere dopo l'esaurimento dell'impegno iniziale previsto nell'atto costitutivo, oltreché dai contributi dei Fondatori Aderenti, dei Partecipanti e dei Sostenitori;

e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 117/2017.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6 - Modalità operative

Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione opera in via esclusiva o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, sostenendo con interventi finanziari iniziative che non presentino finalità di lucro, rientrino nei settori indicati all'art. 3 e siano di specifico interesse per realizzare lo scopo della Fondazione.

ORGANIZZAZIONE

MEMBRI

Articolo 7 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore
- Fondatori Aderenti
- Partecipanti
- Sostenitori.

Articolo 8 - Fondatori

1. È Fondatore Promotore I.S.P.E. - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona.

2. Possono divenire Fondatori Aderenti, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che presentino domanda di adesione anche in un momento successivo alla costituzione della Fondazione, assumendosi l'impegno di contribuire al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 9 – Partecipanti e Sostenitori

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo.

2. I Sostenitori sono coloro, persone fisiche o enti di qualunque tipo, che, condividendo le finalità della Fondazione, assumono l'impegno a contribuire al perseguimento degli scopi della Fondazione e alla realizzazione dei suoi programmi di attività mediante prestazione di un'attività, anche professionale, di particolare rilievo, o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

3. Il Consiglio Direttivo determinerà con regolamento la possibile suddivisione ed il raggruppamento dei Partecipanti e dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

4. Le qualifiche di Fondatori Aderenti, Partecipanti e Sostenitori durano per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

Articolo 10 - Prerogative dei Partecipanti e dei Sostenitori

I Partecipanti e i Sostenitori possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

Articolo 11 - Esclusione e recesso

1. Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione.

2. Il Consiglio Direttivo decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione dei Fondatori Aderenti e con la maggioranza semplice l'esclusione dei Partecipanti e dei Sostenitori per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) aperta di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

4. I Fondatori Aderenti, i Partecipanti e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ORGANI

Articolo 12 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Sindaco unico;
- Il Revisore Legale;
- Il Comitato Scientifico.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 13 – Composizione e durata

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il Presidente, nominati dal Presidente di I.S.P.E., sentito il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dell'I.S.P.E. è membro di diritto del Consiglio Direttivo.
2. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra persone che non presentino le cause di ineleggibilità edecadenza di cui all'articolo 2382 Codice civile e che siano in possesso di elevati requisiti di onorabilità e professionalità nei settori di intervento e/o funzionali alla Fondazione.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque esercizi e comunque sino all'approvazione del primo bilancio successivo alla scadenza del mandato e sono rinnovabili.
4. Qualora uno dei componenti del Consiglio Direttivo rinunci alla carica o cessi per qualsiasi ragione, il Consiglio di Amministrazione di I.S.P.E., procede alla nomina del nuovo membro ai sensi del presente Statuto. Il mandato di questo nuovo componente terminerà insieme a quello degli altri componenti del Consiglio.

Articolo 14 – Funzioni

1. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:
 - a) amministra la Fondazione ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) delibera in merito all'acquisto e alla dismissione di beni mobili ed immobili per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
 - c) sovrintende all'attività di gestione operativa della Fondazione;
 - d) approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo dell'esercizio e la relazione sulla gestione;
 - e) designa il Segretario della Fondazione nella persona del Direttore Generale di I.S.P.E. o di altro dipendente I.S.P.E. con incarico di responsabile di Servizio e titolare di E.Q.;
 - f) elegge, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione ed eventualmente il Vicepresidente;
 - g) dispone l'informativa periodica per il pubblico in merito alle iniziative ed ai programmi della Fondazione e all'attività svolta, attraverso strumenti quali il sito web e/o la stampa locale e attraverso qualsiasi altro mezzo ritenuto opportuno;
 - h) autorizza la stipula di polizze assicurative a copertura dei rischi del patrimonio della Fondazione e dei rischi relativi all'attività svolta dai componenti del Consiglio Direttivo e dal Sindaco unico;
 - i) delibera, previo consenso del Consiglio di Amministrazione di I.S.P.E., le modifiche di Statuto, l'eventuale scioglimento della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, ferma ogni prescrizione di legge e di Statuto;
 - j) delibera l'avvio di eventuali azioni di responsabilità;
 - k) informa semestralmente il Consiglio di Amministrazione di I.S.P.E., in merito alle iniziative ed ai contributi deliberati;
 - l) nomina i componenti del Comitato Scientifico;
 - m) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più dei suoi componenti.
3. Il Consiglio Direttivo uscente decade dalle sue funzioni alla prima riunione utile del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 15 – Adunanze e Deliberazioni

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce con cadenza almeno trimestrale ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta scritta almeno due dei suoi componenti o il Sindaco unico.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati con preavviso di almeno 5(cinque) giorni e con mezzi, anche telematici, che ne attestino la ricezione; in ogni caso di urgenza, il preavviso può ridursi a ventiquattro ore. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati anche al Sindaco unico.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Generale di I.S.P.E. ovvero da altro dipendente I.S.P.E. con incarico di responsabile di Servizio e titolare di E.Q.. Di ogni riunione viene redatto verbale il quale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, persone la cui competenza su particolari punti in discussione sia ritenuta utile.

6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

7. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Le decisioni riguardanti le modifiche di Statuto, lo scioglimento della Fondazione con le conseguenti devoluzioni e le azioni di responsabilità devono essere approvate dopo aver acquisito il parere conforme, obbligatorio e vincolante del Consiglio di Amministrazione di I.S.P.E..

8. E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire le riunioni, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di esprimere il voto, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Consiglio Direttivo si ritiene tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. La sussistenza dei requisiti innanzi indicati viene accertata dal Presidente.

IL PRESIDENTE

Articolo 16 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Ha la facoltà di conferire mandati alle liti per rappresentare la Fondazione in ogni grado di giudizio, nonché di conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o di determinate categorie di atti.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

Articolo 17 – Poteri del Presidente

1. E' compito del Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed intrattenere i rapporti con le Istituzioni e gli altri soggetti esterni alla Fondazione;
- d) esercitare la vigilanza sull'andamento morale ed economico dell'ente;
- e) promuovere le attività della Fondazione e vigilare sull'applicazione dello statuto;
- f) comunicare al Consiglio Direttivo le valutazioni e i pareri espressi dal Consiglio di Amministrazione di I.S.P.E..

2. Il Presidente assume, nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, sentito il Vice Presidente, ogni determinazione di competenza del Consiglio Direttivo, dandone comunicazione allo stesso alla prima riunione utile.

SINDACO UNICO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Articolo 18 – Sindaco unico e Revisore Legale dei conti

1. Le funzioni di controllo sono attribuite ad un Sindaco unico.

2. Il Sindaco unico è nominato dal Consiglio di Amministrazione di I.S.P.E. e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Si applica l'art. 2399 Codice civile.

3. Il Sindaco unico resta in carica 5 (cinque) esercizi e comunque sino all'approvazione del primo bilancio successivo alla scadenza del mandato e può essere confermato.

4. Alla scadenza del mandato il Sindaco unico resta in carica sino alla nomina del successivo.

5. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il Sindaco unico, il Consiglio Amministrazione di I.S.P.E., alla prima riunione utile, provvede a nominare il nuovo Sindaco unico per il quinquennio successivo.

6. Il Sindaco unico ha l'obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

7. Il Sindaco unico controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità.

8. La revisione legale dei conti non può essere eseguita dal Sindaco unico, ma viene affidata a soggetto esterno dotato dei requisiti di legge per ricoprire la carica.

COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 19 – Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo può nominare il Comitato Scientifico che è organo consultivo della Fondazione ed è composto da 5 (cinque) a 30 (trenta) membri, scelti tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Il Consiglio

Direttivo terrà conto, in sede di nomina, anche delle candidature eventualmente presentate dai Fondatori Aderenti.

2. Il Consiglio Direttivo, all'atto della nomina, prevede la durata della carica di componente del Comitato Scientifico, nonché l'eventuale indennità di missione ovvero ne regola il rimborso delle spese per l'incarico svolto.

3. Il Consiglio Direttivo nomina, tra i membri del Comitato Scientifico, il Presidente ed il Coordinatore del Comitato Scientifico.

4. Il Comitato Scientifico, riunito su convocazione del suo Presidente, elabora e sottopone al Consiglio Direttivo gli indirizzi culturali e i progetti di ricerca e di ricerca intervento utili allo sviluppo delle attività della Fondazione.

5. Il Presidente della Fondazione convoca almeno una volta all'anno il Comitato Scientifico per l'illustrazione delle attività svolte dalla Fondazione.

6. A cura del Segretario è tenuto il Libro delle riunioni del Comitato Scientifico.

7. Per il funzionamento del Comitato Scientifico si applicano per analogia le regole stabilite per il funzionamento del Comitato Direttivo.

STRUTTURE

Articolo 20 – Strutture

Per l'espletamento delle sue attività, la Fondazione si avvale delle strutture tecniche e immobiliari e dei collaboratori e dipendenti di I.S.P.E., nelle more dell'adozione di una propria dotazione organica.

INDENNITÀ E COMPENSI

Articolo 21 – Indennità e compensi

1. Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso o gettone di presenza, ma il solo rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio della loro attività.

2. Al Sindaco unico ed al Revisore Legale vengono riconosciute al momento della nomina, un'indennità di carica nella misura forfettaria annua fissata dal Consiglio Direttivo della Fondazione, previo parere del Consiglio di Amministrazione di I.S.P.E., che tenga, però, conto delle finalità sociali dell'ente.

ESERCIZI FINANZIARI

Articolo 22 – Esercizi finanziari e Bilanci

1. Gli esercizi finanziari hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. E' fatto obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale e di manifestare una rigida trasparenza gestionale non omettendo alcun requisito di bilancio.

2. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere approvati dal Consiglio Direttivo entro i 90 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

3. Nei 60 (sessanta) giorni successivi all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione di I.S.P.E..

4. Il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione sono resi pubblici mediante deposito presso la sede della Fondazione, nonché nelle forme eventualmente stabilite dall'autorità di vigilanza.

5. Il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi a cura del Presidente al Sindaco unico, ai fini della predisposizione della relazione di competenza, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo. La relazione deve essere resa disponibile nei 15 (quindici) giorni recedenti la prevista approvazione.

6. Dall'inizio di ciascun esercizio finanziario e sino all'approvazione del bilancio preventivo, i contributi e gli oneri possono essere sostenuti in base al bilancio preventivo dell'esercizio precedente, per quote mensili calcolate in dodicesimi.

DURATA, SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 23 – Durata, estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. La Fondazione ha durata illimitata.

2. La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice civile:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'articolo 27 del Codice civile.

3. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo, ad altro Ente del Terzo settore, operante per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali, sentito il parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

4. La Fondazione, sentito il Fondatore Promotore e a seguito di parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017 può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altro Ente del Terzo settore che persegua gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

CLAUSOLA ARBITRALE

Articolo 24 – Clausola arbitrale

1. Tutte le controversie che riguardino la Fondazione ed in qualsiasi modo coinvolgano il Fondatore Promotore, i Fondatori Aderenti, i Partecipanti e i Sostenitori, gli organi della Fondazione o alcuni di tali soggetti, anche se relative all'interpretazione, esecuzione e validità del presente Statuto, saranno deferite ad un collegio arbitrale. Tale collegio deve essere composto da un numero di membri uguale al numero delle parti litiganti – ciascuna delle quali avrà diritto a nominare un arbitro – più uno o due arbitri ulteriori, in relazione a quanto occorra per assicurare la pluralità dei membri del Collegio. L'arbitro ulteriore, o uno dei due arbitri ulteriori, svolge la funzione di Presidente del Collegio. La scelta dell'arbitro o degli arbitri ulteriori è effettuata congiuntamente dagli arbitri nominati dalle parti. In difetto di accordo essa viene effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Lecce, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti litiganti.

2. Le nomine degli arbitri di parte devono essere effettuate entro 60 (sessanta) giorni dalla designazione del primo di essi. Gli arbitri procedono in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro 90 (novanta) giorni dall'insediamento, salva diversa intesa tra le parti litiganti.

3. La sede dell'arbitrato è fissata presso il domicilio del Presidente, salvo diverso accordo tra le parti litiganti.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento ai principi generali ed alle norme di legge applicabili in materia.